



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 11 gennaio 2023

composta dai magistrati:

Dott.	Vincenzo PALOMBA	- Presidente
Dott.ssa	Fabia D'ANDREA	- Consigliere
Dott.	Mario FIORENTINO	- Consigliere
Dott.	Fabio CAMPOFILONI	- Referendario
Dott.	Antonio MARSICO	- Referendario (relatore)

RENDICONTI 2019-2020

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC)

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 166 e 167, della richiamata legge finanziaria;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del “*Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*”;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR con cui sono state dettate le linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2020/INPR con cui sono state approvate le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni, di cui all’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto dell'esercizio 2019;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR con cui sono state approvate le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni, di cui all’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto dell'esercizio 2020;

Vista la relazione-questionario afferente al rendiconto 2019 e 2020 trasmesse a questa Sezione regionale di controllo dall’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC), acquisita agli atti, rispettivamente, in data 30 marzo 2021 con il protocollo numero 1767 e in data 15 ottobre 2021 con protocollo numero 4610;

Vista la nota istruttoria, inviata in data 20 settembre 2022 con protocollo n. 2567, con cui il magistrato incaricato informava il Comune di Castelsantangelo sul Nera circa gli esiti dei controlli effettuati chiedendo chiarimenti ed integrazioni;

Viste le deduzioni formulate dall’Ente e acquisite agli atti di questa Sezione regionale di controllo in data 20 ottobre 2022 con numero di protocollo 3077-3079;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato l’odierna Camera di consiglio;

Udito il Magistrato relatore dott. Antonio Marsico,

PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione e i rendiconti degli enti locali, intestata alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata significativamente

incisa dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, in uno ad una più generale riorganizzazione del sistema dei controlli interni, ha previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione introducendo nuovi istituti ovvero implementando quelli già esistenti, anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato articolo 148 e, in particolare, il nuovo articolo 148bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) a mente del quale *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*, precisando, al comma due, che nelle verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *“alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”*.

L’ultimo comma dell’articolo in disamina detta la disciplina delle c.d. misure correttive e del loro successivo monitoraggio, disponendo che *“l’accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare entro 60 gg dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”* e che *“tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento”*. L’omessa trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero l’esito negativo delle verifiche effettuate dalla competente Sezione regionale di controllo determina la preclusione dell’attuazione *“dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

La Corte costituzionale in diverse pronunce (cfr., *ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 5 aprile 2013, n. 60; sentenza 6 marzo 2014, n. 39) ha evidenziato come l’evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti e la previsione in favore delle

Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio siano compatibili con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equi-ordinazione sancito dall'articolo 114 della Carta fondamentale.

Tali controlli, infatti, al pari di quelli disciplinati dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative*), e dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dei quali rappresentano un rafforzamento e con i quali condividono l'appartenenza alla medesima categoria logico-giuridica del *riesame di legalità e regolarità finanziaria*, sono finalizzati a garantire gli equilibri di bilancio, statici e dinamici, la cui rilevanza è sancita al più alto livello ordinamentale (Costituzione articoli 81, 97, 117 e 119).

In tale contesto, la funzione di presidio attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti trova fondamento nella natura magistratuale della stessa, magistratura autonoma ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del "settore pubblico" al servizio dello Stato-comunità.

Tale potenziamento non vale, peraltro, ad escludere o inficiare la natura collaborativa dei controlli attribuiti alla Corte dei conti, natura positivizzata da norme vigenti e univocamente ribadita dalla Corte costituzionale (*ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 9 febbraio 2001, n. 37; sentenza 7 giugno 2007, n. 179; sentenza 20 luglio 2012, n. 198).

Da ciò l'opportunità, *rectius* la doverosità, di segnalare all'attenzione dei soggetti controllati anche quelle irregolarità e criticità che, pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano considerarsi foriere di situazioni di deficiarietà e di squilibrio.

Così, sinteticamente, ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo, si espongono gli esiti delle verifiche effettuate precisando che l'assenza di specifico rilievo non integra implicita valutazione positiva.

FATTO E DIRITTO

Castelsantangelo sul Nera è un Comune del maceratese di poco meno di 250 abitanti, ricompreso in quell'ampia area territoriale definita "cratere", comprendente i comuni colpiti dai gravi eventi sismici che hanno investito il centro Italia nel 2016 (allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229).

In sede di esame delle relazioni-questionario predisposte e trasmesse dall'Organo di revisione economico-finanziaria (di seguito anche "OREF"), ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della ulteriore documentazione disponibile in atti, sono state compiute verifiche ed approfondimenti istruttori i cui esiti sono di seguito esposti.

1. Risultati di amministrazione - evoluzione e composizione

Nel prospetto seguente, elaborato d'ufficio sulla base dei dati disponibili in BDAP, trova esposizione l'evoluzione del risultato di amministrazione e della sua composizione nel biennio 2019-2020.

Esercizi	2019	2020
Fondo cassa al 1° gennaio	0,00	1.045.283,78
Riscossioni	4.121.496,76	2.744.074,02
Pagamenti	3.076.212,98	2.624.247,01
Saldo di cassa al 31 dicembre	1.045.283,78	1.165.110,79
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.045.283,78	1.165.110,79
Residui attivi	1.212.719,63	1.954.013,02
Residui passivi	952.706,10	1.430.919,71
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	25.861,57	1.988,33
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	23.575,70	14.404,50
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0	0
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	1.255.860,04	1.671.811,27
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	21.830,27	10.029,42
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0	0
Fondo perdite società partecipate	4.000	7.000
Fondo contenzioso	0	0
Altri accantonamenti	677,85	2.113,85
Totale parte accantonata	26.508,12	19.143,27
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0	227.120,06
Vincoli derivanti da trasferimenti	630.996,76	626.707,93
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	49.735,32	57.135,32
Altri vincoli	0	0
Totale parte vincolata	680.732,08	910.963,31
Parte destinata agli investimenti	140.685,95	140.685,95
Totale parte destinata agli investimenti	140.685,95	140.685,95
Totale parte disponibile	407.933,89	601.018,74

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP (Schemi di bilancio - All. a) Risultato di amministrazione)

I dati esposti danno conto di un incremento del risultato contabile di amministrazione (lettera A del prospetto ministeriale) passato da euro 1.255.860,04 (2019) ad euro 1.671.811,27 (2020).

Per quanto concerne gli *“Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria”* nella Relazione sul consuntivo 2020 (pag. 4) l'Organo di revisione attesta che: *“L'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art.39 DL104/2020 e dagli altri specifici ristori di entrate e di spesa”*; nella medesima relazione, in sede di *“Considerazioni”* (pag. 21), l'OREF afferma che *“l'emergenza sanitaria da Covid-19 non ha causato ripercussioni negative gravi sulla gestione finanziaria”*.

In merito alla composizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 si rilevano delle differenze tra i suesposti dati presenti in BDAP e i dati approvati con delibera consiliare n. 20 del 6 maggio 2021 (con una parte disponibile del risultato di amministrazione pari a euro 604.286,90, importo indicato anche nella Relazione dell'OREF). Nel rilevare tale problematica, in sede istruttoria la Sezione ha rappresentato all'Ente l'esigenza di garantire una corrispondenza dei dati. L'Amministrazione comunale ha riferito quanto segue: *“In data 31.12.2020 il risultato di amministrazione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 6 maggio 2021 risulta essere pari ad euro 604.286,90. A seguito della Certificazione Covid, avvenuta in data successiva al 06/05/2021, il risultato di amministrazione risulta essere pari ad euro 601.018,74 come visionabile nel documento giustificativo caricato ed inviato al BDAP [...] in data 06.08.2021 [...]. Questo documento giustificativo è la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24.06.2021 “certificazione ex articolo 39 comma 2 D.l. 104/2020-aggiornamento allegati al rendiconto 2020 alle risultanze della certificazione” dove si riapprova il risultato di amministrazione a seguito della Certificazione Covid e viene allegato un nuovo parere del revisore (verbale n. 13/2021). Da una verifica fatta in BDAP gli schemi di bilancio inviati riportano un risultato di amministrazione di 601.018,74 €, come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24.06.2021 sopra richiamata. Pertanto, risulta inviata la Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si approva il risultato di amministrazione definitivo, e quindi la corretta trasmissione dei dati e delle informazioni alla banca dati BDAP”*.

Nel prendere atto delle rassicurazioni fornite dall'Ente e nel richiamare l'Amministrazione comunale e i competenti organi di controllo a puntuali verifiche di congruenza fra i dati riportati nei diversi documenti contabili, il Collegio ritiene opportuno evidenziare l'importanza riservata dalla normativa alla corretta e tempestiva trasmissione dei dati alla

banca dati delle Pubbliche Amministrazioni sottolineando che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto “*tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria*” (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

1.1 Fondo crediti dubbia esigibilità

Per quanto attiene al Fondo crediti dubbia esigibilità, secondo quanto attestato dalla relazione-questionario al rendiconto l’Ente non risulta aver fatto ricorso nel 2019 alla facoltà di riduzione del FCDE prevista dal comma 1015 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 né di essersi avvalso nell’esercizio 2020 della facoltà di cui all’art. 107-bis, del d.l. n. 18/2020.

Mettendo a confronto gli importi accantonati a titolo di FCDE negli esercizi 2015/2020 con il totale dei soli residui attivi dei titoli I e III si evidenziano le seguenti risultanze:

Esercizio	FCDE al 31/12 (a)	Residui titolo I (b)	Residui titolo III (c)	Residui totali (d=b+c)	% di accantonamento (a/d)
2015	450,00	27.498,44	65.988,03	93.486,47	0,48
2016	3.250,00	105.041,99	52.171,74	157.213,73	2,07
2017	6.919,25	117.921,53	138.410,35	256.331,88	2,70
2018	18.420,88	94.585,64	338.010,00	432.595,64	4,26
2019	21.830,27	111.384,90	18.058,67	129.443,57	16,86
2020	10.029,42	2.078,96	287.776,11	289.855,07	3,46

Fonte: Elaborazione Cdc dati Finanza Locale, SIRTEL e BDAP - Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle entrate

I dati esposti evidenziano un basso grado di copertura percentuale dal rischio di mancato incasso con riferimento ai residui attivi tipici dei titoli I e III, con un leggero incremento nel solo esercizio 2019 e pongono incertezze sulla congruità del FCDE calcolato dall’Ente, in particolare per l’esercizio 2020, a fronte della consistenza dei residui attivi conservati nel conto del bilancio. Peraltro, nel 2020 si registra un sostanziale decremento del FCDE a fronte di un consistente aumento dei residui attivi dei titoli I e III rispetto all’esercizio 2019 (euro 129.443,57 nell’anno 2019; euro 289.855,07 nell’anno 2020).

Inoltre, sulla base dei dati BDAP e della documentazione disponibile in atti, riguardo alle risorse dei titoli II e IV, specialmente per l’esercizio 2020, è stato appurato come le stesse, pur in presenza di residui di significativo ammontare e di percentuali di riscossione piuttosto basse, siano state integralmente sottratte al procedimento di svalutazione.

Il calcolo teorico del FCDE nell'esercizio 2020, sulla base del complessivo importo dei residui relativi ai titoli I e III e dell'andamento delle riscossioni nel quinquennio considerato, risulta il seguente.

Esercizio 2020

	2016	2017	2018	2019	2020	media (%)	accant. (%)	residui finali 2020	FCDE
Titolo I residui	27.498,44	105.041,99	117.921,53	94.585,64	111.384,90				
Titolo I incassi (c/residui)	21.216,12	99.583,26	117.921,53	94.585,64	111.384,90				
Rapporto %	77,15	94,80	100,00	100,00	100,00	94,39	5,61	2.078,96	116,60
Titolo III residui	65.988,03	52.171,74	138.410,35	338.010,00	18.058,67				
Titolo III incassi (c/residui)	65.988,03	18.784,47	43.400,35	328.200,00	8.248,67				
Rapporto %	100,00	36,01	31,36	97,10	45,68	62,03	37,97	287.776,11	109.276,57
TOTALE FCDE									109.393,17

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP - Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle entrate

Come noto, l'accantonamento a FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Sebbene il principio contabile stabilisca che spetta al Comune "individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione", tale scelta deve essere conforme ai postulati generali, tra i quali quelli della prudenza e della veridicità, previsti dal d.lgs. n. 118/2011. L'accantonamento va, dunque, parametrato sulla base dell'andamento delle somme riscosse negli esercizi precedenti, computando nel calcolo tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, con correlato onere di esaustiva motivazione nel caso di eventuale esclusione di tali risorse dal meccanismo di quantificazione del fondo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Sezione in sede istruttoria ha rilevato come il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 risulti sottostimato.

Con nota del 20 ottobre 2022 il Comune ha risposto quanto segue: "Per quanto concerne il FCDE accantonato a rendiconto 2020 pari ad € 10.029,42 esso deriva dai seguenti residui:

TITOLO I FCDE accantonato

€ 2.078,96 € 71,42 derivante dal residuo TOSAP di € 275,00, in quanto i restanti residui pari ad € 1.803,96 riguardano IMU e add.le comunale che sono entrate non soggette a svalutazione

TITOLO III FCDE accantonato

€ 287.776,11 € 9.958,00 derivanti dal residuo di FITTI REALI DA FABBRICATI e da proventi da servizio scuolabus, per totali € 9.958,00 in quanto i restanti € 277.818,11 derivano da entrate non soggette a svalutazione (rimborso quote da parte della Regione Marche per ospiti casa di riposo)

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la somma di € 10.029,42 sia congrua in relazione ai residui soggetti a svalutazione.

Per quanto riguarda i residui attivi degli esercizi 2015-2019 si fa presente che la contabilità è stata fortemente influenzata dagli eventi sismici 2016, in particolar modo le entrate tributarie (IMU, TARI) e proventi dalla gestione della casa di riposo rimborsati dallo Stato pur essendo contabilizzate al titolo I e III si configurano tuttora come trasferimenti in quanto rimborsati in maniera integrale dallo Stato e, di conseguenza, non soggetti ad accantonamento FCDE".

Ciò posto, la Sezione ritiene opportuno ricordare come sia necessario che la quantificazione del fondo avvenga conformemente alla vigente disciplina normativa ed osserva che un'accurata attività di ricognizione dei residui dell'Ente risulta imprescindibile per poter valutare puntualmente l'esigibilità dei crediti e, conseguentemente, avere una più attendibile rappresentazione delle risultanze della gestione. Poi, riguardo alle poste escluse dal FCDE accantonato nei rendiconti 2019-2020, occorre considerare che la misura dell'accantonamento al FCDE risente dell'ampiezza del perimetro delle risorse individuate dall'Ente per essere assoggettate al procedimento di svalutazione. In questo ambito, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria individua espressamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi non soggetti all'obbligo di svalutazione (d.lgs. n. 118/2011 - allegato 4/2 - § 3.3). Qualora emergano partite di rilevante ammontare in grado di incidere sulla tenuta degli equilibri bilancio, "i principi contabili non escludono che discrezionalmente e in via prudenziale si possa procedere ad una adeguata svalutazione analitica (in base alle concrete circostanze) per singole partite, adeguando in aumento il FCDE previsto per legge" (cfr. Sezione regionale controllo Campania, deliberazione n. 251/2017/PAR).

Pertanto, il Collegio sottolinea l'importanza di effettuare un prudente apprezzamento delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla stregua dell'art. 167 TUEL e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (§ 3 e Appendice tecnica es. n. 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). La "svalutazione" deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare

l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio di previsione e la gestione in sostanziale situazione di disavanzo (Sezione delle Autonomie, delibere n. 14/2017/INPR e n. 4/2015/INPR; Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 2013). In conclusione, si invita l'Ente a monitorare costantemente la congruità del FCDE in aderenza ai principi contabili e alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte ed in conformità alle norme vigenti in materia.

1.2 Fondo rischi contenzioso

Non risultano registrati nel biennio 2019-2020, così come negli esercizi 2015-2018, accantonamenti a carico del risultato di amministrazione a titolo di Fondo rischi spese legali, in assenza di informazioni utili a corroborare la scelta dell'Ente.

L'accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina (principio contabile applicato 5.2 di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) e dalla consolidata giurisprudenza contabile, costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente al fine di sterilizzare eventuali effetti negativi derivanti dall'insorgenza di oneri legali non previsti.

Negli esercizi 2019 e 2020 gli approfondimenti svolti sui dati SIOPE mostrano spese per "patrocinio legale" in entrambe le annualità, come di seguito riportato:

Esercizio 2019 - pagamenti (fonte dati: SIOPE)		
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.281,80
Esercizio 2020 - pagamenti (fonte dati: SIOPE)		
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.436,40

Sono stati, quindi, chiesti chiarimenti all'Ente in ordine alle attività di ricognizione dello stato del contenzioso effettuate e alle previste verifiche di congruità da parte dell'OREF, nonché informazioni relativamente alle eventuali passività potenziali a carico dell'Ente anche con riguardo a debiti fuori bilancio da riconoscere.

In sede di controdeduzioni, il Comune ha rappresentato che *"In riferimento alla ricognizione dello stato del ricorso pendente dinanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche, a carico dell'Ente non si configurano rischi tali da registrare nel biennio 2019/2020 la necessità di accantonamenti a carico del risultato di amministrazione a titolo di Fondo rischi spese legali, confermandosi l'assenza di eventuali passività potenziali a carico dell'ente anche con riguardo a debiti fuori bilancio da*

riconoscere. Le motivazioni per le quali non è stato previsto nessun accantonamento risultano legate alla decisione del Comune di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione in quanto promosso dal solo Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini. Inoltre, le spese per “patrocinio legale” esercizio 2019 di euro 1.281,80 ed esercizio 2020 per euro 9.436,40 si riferiscono ai corrispettivi da corrispondere all'avvocato [...] spese regolarmente previste rispettivamente nei bilanci 2019 e 2020 al fine della controversia di cui sopra. Sarà, comunque, cura di questo ente rivedere lo stato del suddetto contenzioso ed eventualmente provvedere a costituire il fondo nel rendiconto 2022.”.

In relazione a quanto precede, si ricorda, innanzitutto, che la determinazione del fondo rischi esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente: la Sezione, al riguardo, sottolinea che in caso di possibili contenziosi, anche potenziali, la circostanza deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'Ente e monitorata dall'Organo di revisione, sul quale incombe l'onere di attestarne la congruità (cfr. Sezione regionale controllo Emilia-Romagna, n. 135/2022/VSG). Infatti, la corretta determinazione del fondo in argomento è da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di “*procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione*” (cfr., *ex plurimis*, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/2017/INPR). Si raccomanda, quindi, un attento monitoraggio dell'adeguatezza di tale accantonamento, trattandosi appunto di una misura prudenziale, volta a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso la preventiva sterilizzazione di una adeguata quantità di risorse, al fine di poter affrontare, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, eventuali posizioni debitorie.

1.3 Fondo perdite società partecipate

A carico del risultato di amministrazione degli esercizi 2019-2020 sono state poste somme a titolo di “Fondo perdite società partecipate”, rispettivamente per euro 4.000,00 ed euro 7.000,00, in seguito alla messa in liquidazione della società Sibillini s.r.l., di cui l'Ente, come da relazione dell'OREF sul consuntivo 2020 (pag. 20), risulta detenere una quota pari al 31,35%. Al riguardo, nella predetta relazione (pag. 20) l'OREF dichiara che “*Per quanto riguarda la società Sibillini Srl, il Comune di Ussita, quale socio di maggioranza, con deliberazione n. 10 del 13.12.2019 ha deliberato di presentare al Tribunale di Ancona Sezione Specializzata in*

materia di Impresa apposita istanza per accertare, ex art. 2485 comma 2 c.c., l'avvenuto scioglimento della Società, per il ricorrere della causa di cui all'art. 2484 n.3) c.c., chiedendo al contempo ex art. 2487 c.c., la convocazione dell'assemblea affinché deliberi in ordine alla nomina dell'organo liquidatore. Con decreto del 30.07.2020, n. cronol. 513012020, il Tribunale di Ancona Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha accolto il ricorso ex art. 2485 co. 2 c.c., dichiarando lo scioglimento della Sibillini s.r.l. e ponendo la medesima società in liquidazione. L'ente prudenzialmente ha costituito nel risultato di amministrazione un accantonamento per Fondo perdite società partecipate di euro 7.000,00".

Con nota del 20 ottobre 2022, l'Ente ha comunicato di effettuare un costante monitoraggio degli organismi partecipati e dichiarato, inoltre, che "l'Ente procederà ad un'azione legale nei confronti dell'ex amministratore della società Sibillini s.r.l..".

Nel prendere atto di quanto riferito, si rappresenta la necessità che il Comune prosegua un attento monitoraggio dell'andamento degli organismi partecipati. L'Amministrazione comunale è chiamata, quindi, a svolgere compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica delle risorse e la qualità di socio comportano. In tal senso, si sottolinea che tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere - secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Costituzione - all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale e che l'equilibrio complessivo deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato (cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 6/2019).

2. Gestione della liquidità

2.1 Flussi di cassa e giacenza vincolata

L'andamento del saldo di cassa finale nell'ultimo quinquennio è esposto nel seguente prospetto e palesa un andamento positivo della cassa, con disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 e 2020 pari, rispettivamente, ad euro 1.045.283,78, con vincoli per euro 308.679,37 e ad euro 1.165.110,79 con vincoli per euro 670.154,66.

	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo Cassa al 31/12	170.787,62	264.118,53	0,00	1.045.283,78	1.165.110,79
di cui vincolata	25.414,68	20.615,22	18.893,07	308.679,37	670.154,66
Somme utilizzate in termini di cassa al 31/12	0,00	0,00	18.893,07	0,00	0,00

Fonte: Relazione-questionario anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

L'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria negli esercizi 2016, 2018 e 2019, in quest'ultimo esercizio per importi di modesta entità. La Relazione dell'OREF sul rendiconto 2019 attesta che *"Nei primi mesi del 2019, l'Ente ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria che al 31.12.2018 non era stata ancora estinta per euro 107.660,32"*; la medesima Relazione indica che l'importo massimo di anticipazione utilizzata nel 2019 è pari a 589,15 euro e che, al 31/12/2019, non vi sono importi da restituire. La Relazione dell'OREF sul consuntivo 2020 attesta che *"L'ente non ha fatto ricorso nel corso dell'esercizio 2020 all'anticipazione di tesoreria"*. Da quanto in atti, l'Ente non risulta aver fatto ricorso, in esercizi precedenti, all'anticipazione straordinaria di liquidità offerta dalla Cassa depositi e prestiti. Le relazioni-questionario al rendiconto 2019 e 2020 danno conto della corrispondenza tra il fondo cassa finale del conto del tesoriere e le risultanze delle scritture contabili dell'Ente. Tanto premesso, l'Ente è stato invitato a fornire copia delle determinazioni di quantificazione della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio 2020 e al 1° gennaio 2021. Con nota del 20/10/2022, l'Amministrazione comunale ha rappresentato che *"L'Ente non ha formulato alcuna determinazione di quantificazione della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio 2020 e al 1° gennaio 2021, pertanto si allegano alla presente gli estratti conto della Tesoreria UBI Banca filiale di Visso dove risulta una giacenza di cassa vincolata di euro 308.679,37 al 31.12.2019 e di euro 670.154,66 al 31.12.2020 corrispondenti alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente. Inoltre, si trasmette il riepilogo al 31.12.2020 delle situazioni di cassa con vincolo di 670.154,66 senza vincolo di 494.956,13 al 31.12.2019 e 31.12.2020 che tra di loro corrispondono. Si fa presente che per l'anno in corso (2022) verrà assunta la suddetta determinazione"*.

Ebbene, il Collegio ritiene opportuno rimarcare l'importanza, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione in quanto *«la mancata corretta apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa costituisce un comportamento contrario alla sana gestione e determina una non corretta quantificazione del fondo cassa che condiziona in concreto, ai sensi dell'art. 186 del Tuel, la genuina determinazione del risultato di amministrazione»* (Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 94/2020/REF). Si osserva, inoltre, che *"[a]nche se il punto 10.6 dell'all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 impone, formalmente, che solo all'1.1.2015 il Responsabile finanziario quantifichi la giacenza vincolata, questa operazione va compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del Tesoriere nell'utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulta alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei*

fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 T.U.E.L.” (cfr. Sezione regione controllo Calabria, deliberazione n. 113/2021/PRSP; in senso analogo, Sezione regionale controllo Puglia, deliberazione n. 173/2021/PRSP). Per completezza, si rappresenta che analoghi obblighi di separata contabilizzazione delle entrate vincolate sono, altresì, previsti a carico dell’istituto tesoriere (cfr., art. 209, comma 3-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Dunque, la Sezione richiama l’Amministrazione comunale al puntuale rispetto della vigente disciplina in materia di gestione della liquidità, nonché l’Organo di revisione economico-finanziaria al diligente esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

2.2 Gestione dei residui, andamento e tempestività dei pagamenti

Per quanto riguarda l’esercizio 2019, si rileva che l’allegato m) trasmesso alla BDAP non risulta conforme ai dettami della normativa vigente che prevede che al Rendiconto sia allegato l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. In proposito, al fine di evitare per il futuro il ripresentarsi della problematica, si deve ribadire l’esigenza di una corretta trasmissione dei dati e delle informazioni alla banca dati BDAP (cfr. *supra* § 1).

L’analisi svolta sull’anzianità dei residui conservati in contabilità al termine degli esercizi 2019-2020 mostra che gli importi più rilevanti, riferiti ai c.d. residui passivi vetusti, attengono principalmente ai titoli II e VII, (allegato “m) Elenco residui da riportare al termine dell’anno”).

I dati disponibili in BDAP specificamente inerenti ai pagamenti danno evidenza delle seguenti risultanze.

Es.	Titolo	impegni	Pagamenti c/competenza	%	Residui al 1/1	Pagamenti c/residui	%	Residui totali al 31/12
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(d)	(d/c)	
2016	I	1.214.793,05	913.572,32	75,20	288.216,77	260.347,27	90,33	329.083,09
	II	312.860,05	298.864,36	95,53	150.796,51	133.068,15	88,24	31.225,89
	VII	550.189,53	543.289,12	98,75	28.225,20	0,00	0,00	35.125,61
2017	I	1.842.829,88	1.347.408,36	73,12	329.083,09	297.190,19	90,31	524.505,77
	II	775.837,92	465.566,42	60,01	31.225,89	4.799,46	15,37	335.807,46
	VII	221.676,59	209.362,59	94,45	35.125,61	6.745,07	19,20	40.694,54
2018	I	2.106.913,29	1.332.829,65	63,26	524.505,77	514.401,29	98,07	777.981,31
	II	222.273,51	67.650,52	30,44	335.807,46	271.887,06	80,97	218.196,46
	VII	329.460,86	328.503,17	99,71	40.694,54	30.046,31	73,83	11.605,92
2019	I	2.408.790,39	1.534.811,64	63,72	777.981,31	755.539,07	97,12	889.636,30
	II	175.769,47	173.842,10	98,90	218.196,46	186.799,24	85,61	33.324,59

	VII	334.637,15	316.497,86	94,58	11.605,92	0,00	0,00	29.745,21
2020	I	2.419.033,22	1.467.671,46	60,67	889.636,30	550.655,42	61,90	1.257.118,49
	II	397.773,28	288.309,22	72,48	33.324,59	1.927,37	5,78	140.861,28
	VII	318.382,56	297.048,54	93,30	29.745,21	18.139,29	60,98	32.939,94

Fonte: BDAP (Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle spese)

La lettura comparata dei dati relativi al quinquennio 2016-2020 mostra, in chiave prospettica, percentuali di pagamento in c/competenza in calo sia per le spese in c/capitale che per quelle di parte corrente, in particolare nell'esercizio 2020.

Con specifico riguardo ai pagamenti in c/residui il decremento del valore percentuale di smaltimento dei residui, si registra nell'esercizio 2020 in particolare al titolo II (5,78%), pur in presenza di un ammontare dei residui modesto. Si osserva, altresì, un considerevole incremento dei residui passivi tra l'esercizio 2019 e il 2020 (euro 952.706,10 nel 2019; euro 1.430.919,71 nel 2020).

Negli esercizi finanziari esaminati (2016/2019) sono presenti valori positivi dell'ITP che, secondo le modalità di calcolo del suddetto indicatore, evidenziano i giorni di ritardo nel pagamento ai fornitori.

	2016	2017	2018	2019	2020
ITP	26,85	32,38	42,76	57,30	-20,24
Pagamenti posteriori alla scadenza	655.670,65	189.488,75	576.548,19	934.924,45	513.951,74

Fonte: sito *web* istituzionale - Amministrazione trasparente

Dalla documentazione in atti emerge, comunque, un miglioramento dei tempi di pagamento nel 2020, con un ITP annuale negativo pari a -20,24 giorni. Il miglioramento dell'ITP risulta confermato dall'andamento annuale nell'esercizio 2021 (-28,99 giorni).

Nel prendere atto, positivamente, del buon andamento dell'ITP per gli esercizi 2020-2021, si deve, nondimeno, constatare un rilevante incremento dei residui passivi, ulteriormente aumentati al 31/12/2021 (euro 1.704.271,51 - fonte: schemi di bilancio BDAP).

Al riguardo, con nota del 20/10/2022 l'Ente ha comunicato di assicurare un attento monitoraggio dei tempi di pagamento indicando, inoltre, che *“il comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) è uno dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016 e successivi che hanno comportato l'esigenza di interventi necessari ed urgenti sul territorio, andando ad incidere sul Titolo II della spesa dei bilanci successivi a tale periodo, soprattutto nell'anno 2021 dove sono iniziate molte opere di ricostruzione che hanno aumentato, di fatto, i residui passivi al titolo II (con una sostanziale riduzione dei residui al titolo I)”*.

Ciò posto, la Sezione evidenzia come sia necessario che l'Ente prosegua con un attento monitoraggio dei tempi di pagamento anche nell'ottica di un ridimensionamento dello *stock* dei residui passivi.

3. Andamento delle riscossioni

I dati contabili disponibili in BDAP evidenziano il seguente andamento triennale, in termini percentuali, della capacità di riscossione complessiva e della riscossione sia in conto competenza sia in conto residui:

% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/(Accertamenti + residui definitivi iniziali)			% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza			% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
56,49	77,24	57,96	56,19	67,38	60,24	57,30	97,02	51,34

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - RND b Entrate - Indicatori analitici

Riguardo ai consuntivi in esame, tali dati fanno registrare, nell'esercizio 2020, un significativo decremento, rispetto al precedente esercizio, della capacità di riscossione dell'Ente, tanto per quanto concerne la riscossione complessiva, quanto ed in particolar modo in riferimento agli incassi in conto residui.

Le specifiche informazioni reperibili in BDAP, in ordine alle riscossioni inerenti alle entrate correnti, sia in conto competenza che in conto residui, riportano i seguenti dati:

Gestione competenza

Es.	Titolo	Accertamenti (a)	Riscossioni (b)	Maggiori o minori entrate di competenza	Residui da riscuotere al 31/12	% (b/a)
2016	I	398.217,22	299.457,55	- 86.729,35	98.759,67	75,20
	III	641.898,70	589.726,96	- 306.651,30	52.171,74	91,87
2017	I	419.005,73	306.542,93	- 43.601,16	112.462,80	73,16
	III	364.646,88	259.623,80	- 393.083,12	105.023,08	71,20
2018	I	487.700,54	393.114,90	- 2.157,14	94.585,64	80,61
	III	435.077,80	192.077,80	- 144.072,20	243.000,00	44,15
2019	I	513.515,60	402.130,70	- 1.573,48	111.384,90	78,31
	III	599.651,76	591.403,09	- 181.279,90	8.248,67	98,62
2020	I	107.590,41	105.511,45	- 13.123,12	2.078,96	98,07
	III	531.022,05	253.055,94	- 185.391,10	277.966,11	47,65

Fonte: BDAP (Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle entrate)

Gestione residui

Es.	Tit.	Residui al 1/1 (a)	Riscossioni (b)	Riaccertamento residui	Residui da riscuotere al 31/12	% (b/a)
2016	I	27.498,44	21.216,12	0,00	105.041,99	77,15
	III	65.988,03	65.988,03	0,00	52.171,74	100,00
2017	I	105.041,99	99.583,26	0,00	117.921,53	94,80
	III	52.171,74	18.784,47	0,00	138.410,35	36,01
2018	I	117.921,53	117.921,53	0,00	94.585,64	100,00
	III	138.410,35	43.400,35	0,00	338.010,00	31,36
2019	I	94.585,64	94.585,64	0,00	111.384,90	100,00
	III	338.010,00	328.200,00	0,00	18.058,67	97,10
2020	I	111.384,90	111.384,90	0,00	2.078,96	100,00
	III	18.058,67	8.248,67	0,00	287.776,11	45,68

Fonte: BDAP (Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle entrate)

I dati rilevati mostrano, in particolare, una non adeguata capacità d'incasso in conto competenza, in particolare al titolo III (44,15% e 47,65%), negli esercizi 2018 e 2020.

In ambedue gli esercizi 2019-2020, le problematiche di riscossione delle entrate trovano ulteriore evidenza nel mancato rispetto del parametro P2 - Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente - che risulta pari al 21,27% nel 2019 e al 7,64% nel 2020, quindi al di sotto della soglia fissata dal legislatore pari al 22%. Tale parametro di deficitarietà risulta, peraltro, non rispettato anche nell'esercizio 2021.

Con riferimento all'anzianità dei residui conservati in contabilità al 31 dicembre 2020 (ultimo esercizio oggetto di controllo) gli approfondimenti istruttori danno conto della presenza di residui attivi vetusti riferibili al titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro, provenienti dall'esercizio 2007, per euro 624,00 e dall'esercizio 2010, per euro 1.104,48 (Fonte: Prospetto dati SIOPE all. 1) BDAP). Risulta, altresì, conservato in contabilità al 31 dicembre 2020 un residuo attivo proveniente dall'esercizio 2016 al titolo IV, per l'importo di euro 25.428,75 (Fonte: Prospetto dati SIOPE all. 1) BDAP).

Le complessive risultanze istruttorie sull'andamento dall'attività di riscossione e della gestione dei residui attivi confermano le perplessità espresse circa l'adeguatezza del FCDE, specialmente per l'esercizio 2020, nel fornire effettiva copertura al rischio di credito (*cfr. supra* § 1).

Nel rilevare le descritte problematiche in tema di gestione dei residui e di realizzazione delle entrate, è stato chiesto all'Ente di riferire in ordine agli eventuali interventi assunti o programmati per il miglioramento della capacità di riscossione delle entrate e la riduzione dello *stock* dei residui.

In sede di controdeduzioni, il Comune ha riferito quanto segue: *“L’Ente a seguito degli eventi sismici del 2016, che hanno reso inagibili circa il 97% degli immobili presenti nel territorio, ha posticipato la riscossione dei tributi e di alcune entrate extratributarie all’anno 2018 a seguito di disposizioni normative legate all’evento straordinario del sisma. A partire dall’esercizio 2018 l’Ente ha provveduto all’approvazione del ruolo del 2016 e del 2018 e successivamente si è provveduto all’approvazione di tutti i ruoli che verranno accertati vista la precaria situazione economica della popolazione cittadina colpita dal sisma. In merito alla gestione dei residui e di realizzazione delle entrate riferite al titolo I e III, l’Ente ha avviato l’attività di accertamento dei tributi così da procedere alle riscossioni degli stessi per rispettare negli anni successivi il parametro P2- Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente. Per quanto concerne la presenza di residui attivi vetusti riferiti al Titolo IX entrate – per conto terzi e partite di giro e al Titolo IV entrate in conto capitale, l’Ente ha ritenuto di escludere le sopra richiamate entrate dal calcolo del FCDE in quanto ritenute non a rischio. In particolare, la somma di € 25.428,75 conservata al titolo IV riguarda un’opera finanziata dall’Ente Parco Nazionale Monti Sibillini, la cui contabilità è stata chiusa di recente e richiesto il relativo pagamento che andrà a diminuire lo stock dei residui attivi vetusti.”.*

Alla luce di quanto esposto, pur nella consapevolezza delle difficoltà dell’attività di riscossione degli enti locali coinvolti nell’emergenza sismica, il Collegio ritiene opportuno evidenziare la connessione esistente tra l’andamento delle riscossioni e l’effettività degli equilibri di bilancio, così come previsti e rendicontati, giacché l’incasso fisiologico è, ordinariamente, espressione del corretto accertamento, *ab origine* stanziamento, dell’entrata. Si invita l’Amministrazione comunale a monitorare costantemente l’andamento complessivo delle riscossioni adottando i necessari interventi diretti a favorire l’incremento delle percentuali di incasso, ancor più con riferimento al recupero dell’evasione tributaria, il contrasto della quale risponde a imprescindibili criteri di giustizia fiscale e di equità sociale. In questa prospettiva, è il caso di ricordare come una bassa capacità di riscossione possa pregiudicare la dinamica del prelievo delle entrate pubbliche e, in definitiva, possa determinare una compromissione del dovere tributario: tale dovere, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all’art. 2 Cost., è *«preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi»* (Corte cost., sentenza n. 288/2019, § 6.2 del *Considerato in diritto*), sicché *«un’adeguata riscossione è essenziale non solo per la tutela dei diritti sociali, ma anche di gran parte di quelli civili [...]»* (Corte cost., sentenza n. 120/2021, § 2.1.5 del *Considerato in diritto*). In definitiva, occorre rilevare

come per il Comune si renda indispensabile ed indifferibile una rigorosa ed intensa attività diretta all'incremento della riscossione.

4. Gestione delle entrate del titolo IV

Relativamente alle entrate del titolo IV, i dati contenuti nei Relazioni-questionario (cfr. rendiconto 2019, pag. 26 e rendiconto 2020, pag. 29) nonché nelle Relazioni OREF (cfr., 2019, pag. 8 - 2020, pag. 8) evidenziano i dati sinteticamente esposti nel prospetto seguente:

Titolo IV	Previsioni definitive	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza
2019	12.709.306,07	537.230,16	389.324,67
2020	14.402.584,75	392.687,85	188.610,63

Fonte: Elaborazione Cdc Sezione controllo Marche su dati delle Relazioni dell'OREF ai rendiconti 2019-2020

I dati sopra esposti palesano un rilevante scostamento tra stanziamenti/accertamenti/incassi. La Sezione ha osservato in sede istruttoria come tale problematica denoti una gestione delle entrate del titolo IV non in linea con la disciplina del bilancio e, in particolare, con i principi di prudenza, veridicità ed attendibilità.

Al riguardo, con nota del 20/10/2022 il Comune ha riferito che *“Lo scostamento tra stanziamenti/accertamenti /incassi rilevata nella Vs nota è dovuta agli eventi sismici che hanno colpito il territorio. A seguito del sisma è stato necessario redigere un piano delle opere pubbliche finalizzato alla realizzazione della ricostruzione del territorio colpito; i dati previsti nelle annualità 2019/2020 hanno visto:*

- *da un lato, gli interventi emergenziali post-sisma 2016 eseguiti con risorse del Soggetto Attuatore Sisma 2016- Protezione Civile Regionale incassati prevalentemente nelle annualità 2019/2020;*
- *dall'altro, interventi disciplinati dalle Ordinanze del Commissario di governo alla Ricostruzione post-Sisma 2016, la cui la programmazione economico-finanziaria ha riguardato più annualità, mentre l'erogazione dei finanziamenti è avvenuta progressivamente in base all'attuazione degli interventi.*

Per allineare i bilanci ai vari Programmi Triennali OO.PP sono state stanziare tutte le somme ammesse a finanziamento per le varie opere in fase di bilancio di previsione. A fine anno, vista la complessità dei procedimenti dovuti al sisma, sono iniziate solo una minima parte delle opere previste, determinando lo scostamento rilevato. La stessa problematica è stata riscontrata sia nel 2019 che nel 2020. [...].”

In relazione a quanto precede, si rileva, innanzitutto, come i cronoprogrammi degli interventi e dei lavori pubblici debbano essere attentamente monitorati in modo da garantirne la coerenza con le previsioni di bilancio. In questa ottica si rammenta, altresì, che, secondo quanto prescritto dall'art. 162, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, il bilancio «è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità». Il d.lgs. n. 118/2011 stabilisce, tra l'altro, che *“Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.”* (cfr., Principio n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, all. 1 al d.lgs. n. 118/2011).

La Sezione invita, dunque, l'Amministrazione comunale ad un più puntuale rispetto della vigente disciplina contabile al fine di garantire maggior attendibilità e veridicità ai dati di bilancio.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche

ACCERTA

i profili di criticità e le irregolarità contabili di cui in parte motiva

RACCOMANDA

- al Comune di attenersi a comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria e di porre in essere azioni volte a garantire il superamento delle evidenziate criticità ed il mantenimento di una corretta gestione finanziaria e contabile, riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificare la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati;
- all'Organo di revisione economico-finanziaria di esercitare la propria funzione di collaborazione e vigilanza con la massima diligenza, anche con specifico riferimento alle osservazioni sopra formulate, nel pieno rispetto della vigente normativa.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Castelsantangelo sul Nera (MC).

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito *Internet* dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 11 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore

Antonio Marsico

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 13 gennaio 2023

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara Mecozzi

f.to digitalmente